

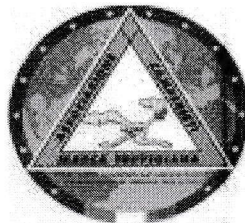
07 DIC. 2022

ATTO N. 5025

SERIE 2

17 Novembre 2022

ASSOCIAZIONE CAMPERISTI
MARCA TREVIGIANA A.P.S.
Vicolo Pozzoserrato, 8/A - 31100 TREVISO
e-mail info@camperistitreviso.it



**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
dell' ASSOCIAZIONE CAMPERISTI MARCA TREVIGIANA APS**

VERBALE DI ASSEMBLEA :

il giorno 17 Novembre 2022 si tiene presso la sede dell'Associazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Camperisti Marca Trevigiana Aps, in via telematica (ai sensi del DL 18/2020 del 17/03/2020 art.73 comma 4) in prima convocazione alle ore 16.00 e in seconda convocazione alle ore 17.00 al solo scopo di valutare e verbalizzare l'esito delle votazioni dei soci con spoglio delle schede pervenute entro il 16 Novembre 2022

Vengono incaricati i seguenti membri:

Presidente dell'assemblea: ZANATTA EGIDIO

Segretario: CHINELLATO VALTER

Scrutatori: LAZZARINI, TONELLATO

Consiglieri presenti: CHINELLATO, LAZZARINI, PERIN, TONELLATO.

Con il seguente O.d.G.:

Assemblea Straordinaria:

1- Decisione riguardo alla richiesta di adeguare lo Statuto all' art.15 togliendo l'istituto della cooptazione revocato come nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 18244 del 30.11.2021 nella parte di interesse: A.1) Applicabilità della cooptazione ex articolo 2386 del codice civile ai componenti dell'organo di amministrazione delle associazioni del Terzo settore.

2- Dare mandato all'esecutivo (Consiglio Direttivo) di approvare le modifiche allo Statuto a seguito di richieste Istituzionali.

N. Totale Iscritti 211

N. Totale schede pervenute 57

ESITO VOTAZIONI :

1) Decisione in merito alla modifica dello statuto all'articolo 15 rimuovendo l'istituto della cooptazione a seguito di richiesta istituzionale

approvazioni 57 UNANIMITA'

2) Dare mandato all'esecutivo (Consiglio Direttivo) di approvare le modifiche allo Statuto a seguito di richieste Istituzionali.

approvazioni 57 UNANIMITA'

A seguito delle votazioni vengono approvate le modifiche allo statuto all'art. 15 come sopra e il mandato all'esecutivo di approvare le modifiche allo statuto su richiesta istituzionale.

Il Segretario

il Presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO

Reg.to il 7/12/2012 al N° 5075 Priv.S.3^

Esatti €.

esente

PER IL DIRETTORE: IL DELEGATO

FUNZIONE
Giuseppe Vignardi





Prenotazione appuntamento avvenuta con successo.

CF UTENTE: LZZMSM5T11L407C

TICKET	ORA APPUNTAMENTO	SERVIZIO
3397240583	10:45	REGISTRAZIONE ATTI PRIVATI (COMODATI, ETC.)

UFFICIO: TREVISO - UFFICIO TERRITORIALE

INDIRIZZO: PIAZZA DELLE ISTITUZIONI N. 4

MODALITA': IN PRESENZA

DATA APPUNTAMENTO: 07/12/2022



07 DIC. 2020

ASSOCIAZIONE CAMPERISTI MARCA TREVIGIANA APS

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

L'associazione è costituita in data 15 novembre 1995, diventa nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia un Ente del Terzo Settore denominato: "ASSOCIAZIONE CAMPERISTI MARCA TREVIGIANA APS", ed in forma abbreviata "A.C.M.T. APS" ed assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in vicolo Pozzoserrato n. 8 nel Comune di TREVISO

Il trasferimento della sede legale deliberata dall'organo di amministrazione non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione intende promuovere e valorizzare attività e progetti culturali, sociali o di altra natura come veicolo di incontro e aggregazione.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (art. 5 D. Lgs 117/2017, comma 1, lett. e);
 - Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, (art. 5 D.Lgs 117/2017 art. 1 comma 1 lett. f);
 - Organizzazione e gestione attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 117/2017 (art. 5 D.Lgs 117/2017 art. 1 comma 1 lett. i);
 - Attività turistiche di interesse sociale, culturale. (art. 5 D.Lgs 117/2017 art. 1 comma 1 lett. k);
 - Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5 D.Lgs 117/2017 art. 1 comma 1 lett. u);
 - Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (art. 5 D.Lgs 117/2017 art. 1 comma 1 lett. v);
 - Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, politici, dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità, banche dei tempi, gruppi di acquisto solidale (art. 5 D.Lgs 117/2017 art. 1 comma 1 lett. wi);
- A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
- promozione di iniziative tese all'armonico sviluppo della pratica del turismo itinerante, in qualsiasi forma, per qualsiasi età, per qualsiasi condizione sociale ed economica nella prospettiva di un rapporto corretto e di un rigoroso rispetto dell'ambiente;
 - riunire le persone per diffondere i principi della civile convivenza, della tolleranza e dell'integrazione tra culture ed etnie diverse; promuovere la socializzazione e l'amicizia anche attraverso attività sportive;
 - organizzare manifestazioni all'aria aperta, a contatto con la natura per salvaguardare e valorizzare il patrimonio ambientale, storico, culturale con particolare riguardo alla Marca Trevigiana.
 - promozione e tutela l'attività del turismo itinerante, incentivando l'associazionismo ricreativo e culturale anche sotto l'aspetto agonistico ed ausiliario di attività sportive e della propaganda turistica;
 - Agevolazione di forme di cooperazione tra i soci intese ad una facilitazione delle attività del turismo itinerante, ivi comprese l'individuazione e la realizzazione di condizioni di mercato atte a facilitare le attività sociali;
 - sollecitare la collaborazione degli operatori pubblici e privati del settore per la realizzazione delle attività sociali; inoltre cura e promuove relazioni con enti pubblici (in particolare enti territoriali: Comuni, Province e Regioni) e privati, collaborando con gli stessi per lo sviluppo del turismo e, in particolare, del turismo itinerante;
 - promuovere iniziative per impostare e sviluppare programmi di fruizione del territorio (ad esempio mediante la realizzazione di piazzole adibite a camper-service e di aree di sosta) e per il

riconoscimento del diritto al godimento della natura nel pieno rispetto e salvaguardia dell'ambiente;

- curare e sostenere relazioni con organizzazioni similari o del settore;
- promuovere la pubblicizzazione delle proprie attività mediante il coinvolgimento dei mass-media, curando inoltre pubblicazioni proprie anche con l'utilizzo di strumenti informatici;
- operare per ottenere dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da enti pubblici e privati beni immobili in proprietà, in uso, in concessione, in locazione per la realizzazione di strutture socio-ricreative; opera altresì per ottenere, in caso, la gestione delle stesse;
- organizzare viaggi, raduni e manifestazioni (o vi partecipa) a sostegno dei suoi scopi e della valorizzazione delle culture e delle attività economiche nel rispetto delle norme sanitarie vigenti; organizza inoltre iniziative umanitarie o vi partecipa;
- promuovere la formazione di una banca dati di informazione turistica anche mediante informatizzazione dei dati stessi;
- promuovere lo studio di problematiche inerenti aspetti giuridici e umani del settore, realizzando a tale scopo incontri, convegni, iniziative a carattere formativo e culturale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera in ambito nazionale.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Tutti i soci dovranno essere dotati di una irrepreensibile condotta morale e civile. Per irrepreensibile deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro o del prestigio dell'associazione o degli associati.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

La domanda di ammissione a socio ordinario, firmata dal richiedente, deve essere redatta su apposito modulo predisposto dall'Organo di Amministrazione e indirizzata al medesimo. All'atto della domanda di ammissione il nuovo socio è tenuto al versamento della quota sociale da intendersi relativa all'anno solare in corso qualunque sia il momento del suo ingresso. In caso il Consiglio Direttivo respinga la domanda di ammissione, il Tesoriere provvederà al rimborso della quota versata.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Il socio ordinario, cioè il socio che ha presentato domanda regolarmente accettata e in regola con i versamenti della quota, indica i componenti del nucleo familiare che possono partecipare alle attività dell'Associazione.

Qualora decadesse il socio ordinario, il familiare ne segue le sorti.

ART. 7 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione.

ART. 8 **(Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione o per mancato pagamento della quota associativa annuale che prevede la decadenza automatica dall'associazione. Inoltre l'associato che non è in regola con il pagamento della quota associativa annuale decade automaticamente dall'associazione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto e dal regolamento interno, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato con raccomandata AR o PEC, e dovrà essere comunque ratificata dall'assemblea alla prima seduta utile.

L'associato può ricorrere all'organo di controllo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta. E' comunque ammesso ricorso alla giustizia ordinaria.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione, detto anche Consiglio Direttivo
- Presidente
- Collegio Contabile
- Collegio dei Probiviri
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2 art. 2397 del Codice civile.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo comunicazione elettronica o cartacea spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile identificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero dispari da un minimo di 5 a 11 membri, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un componente, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale dell'Organo.

L'esecutivo (Consiglio Direttivo) ha il mandato di approvare le modifiche allo Statuto a seguito di richieste istituzionali.

Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto, e si procederà a nuove elezioni.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- delega al Tesoriere di predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- delega il Tesoriere predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
- Fissa la quota annuale associativa,
- Nomina il presidente e le altre cariche associative.
- delibera sull'esclusione dei soci (a cui seguirà ratifica da parte dell'assemblea).

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'organo di amministrazione, i componenti dell'organo di amministrazione sono nominati dall'assemblea.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione a maggioranza dei presenti rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione dell'organo amministrativo che eleggerà il nuovo presidente.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17
(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19
(Collegio dei Probiviri)

Il compito di dirimere e decidere le controversie tra l'associazione e i soci e tra soci sono affidate ad un collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi più massimo due membri supplenti eletti dall'assemblea generale dei soci. Al suo interno il Collegio dei Probiviri elegge il proprio Presidente. Il Collegio dei Probiviri inoltre su deferimento del Consiglio Direttivo, nei limiti delle norme statutarie e tenuto conto delle finalità generali dell'associazione, è chiamato a giudicare del comportamento dei soci. Inoltre può sanzionare le proprie decisioni con richiamo verbale o scritto, riservato o palese, con la sospensione o con la radiazione dall'associazione. Il Collegio dei Probiviri fornisce anche l'interpretazione autentica delle norme dello statuto. La funzione del Collegio Contabile, come dei Probiviri, è regolata dalle norme del codice civile. Qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dell'esecuzione e dell'interpretazione del presente statuto, rispetto alla quale il Collegio dei Probiviri si dichiara non in grado di esprimere un parere definitivo, sarà rimessa al giudizio di un arbitro nominato dal Consiglio Direttivo che giudicherà con equità e senza formalità di procedura.

ART. 20
(Collegio Contabile)

Il controllo dell'amministrazione dell'Associazione è affidato ad un collegio Contabile composto da tre membri effettivi più massimo due membri supplenti eletti dall'assemblea generale dei soci. Al suo interno il Collegio Contabile elegge il proprio Presidente.

Il Collegio Contabile provvede trimestralmente alla revisione della tenuta contabile dell'Associazione e redige il relativo verbale esprimendo una valutazione di regolarità o irregolarità sulla contabilità.

Il Collegio Contabile può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di parola e senza diritto di voto, da pareri sui bilanci, partecipa di diritto all'assemblea generale dei soci in cui relaziona i bilanci consuntivi e preventivo annuali da sottoporre all'approvazione dei soci.

Art. 21
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

I documenti di cui ai paragrafi a), b), c) posso essere tenuti anche con sistemi digitali.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro venti giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

ART. 22
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;

- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 23 **(I beni)**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 24 **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25 **(Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 26 **(Bilancio sociale)**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 28
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 29
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 31
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 32
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
(A esempio: all'Associazione A.D.V.A.R. – ONLUS di Treviso)

ART. 33
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 34
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017 trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Fa parte integrante del presente Statuto il Regolamento Interno. Tale Regolamento Interno non è soggetto all'approvazione dell'Assemblea Soci, ma le modifiche devono essere sottoposte all'Organo Direttivo che delibera a maggioranza.